



24.10.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0316/2012, presentata da Filomena Vacca, cittadina italiana, sui tassi d'interesse praticati dall'Agenzia delle entrate italiana e dalla società Equitalia nei confronti di cittadini in posizione irregolare con il fisco

1. Sintesi della petizione

La firmataria è stata titolare di un'impresa fallita nel 2009. A tale riguardo, il fisco italiano ha emesso nei suoi confronti delle sanzioni pecuniarie per omissione o ritardo della tassa IRPEF.

A suo avviso, le autorità creditrici italiane applicano tassi d'interesse eccessivamente alti senza alcuna considerazione delle eventuali condizioni di bisogno e di indigenza del debitore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

"A seguito del fallimento della sua società, la firmataria ha accumulato debiti costituiti dagli arretrati dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dalle sanzioni per omesso o ritardato pagamento delle imposte dovute. Su tali somme il fisco italiano e, nella fattispecie, Equitalia, l'ente incaricato dell'esazione fiscale, applica tassi d'interesse che la firmataria ritiene eccessivi e che non tengono conto della sua situazione personale e finanziaria.

Essa denuncia le condizioni vessatorie subite dai cittadini perseguiti dall'amministrazione fiscale: a suo parere, quando si tratta di difficoltà economiche, come nel suo caso (stipendio di 1 500 euro, sul quale già gravano debiti, e 2 figli disoccupati a suo carico), e non di evasione fiscale, i procedimenti cui sono soggetti i contribuenti/debitori risultano lesivi della dignità

umana.

Osservazioni della Commissione

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, l'imposizione diretta rientra nelle competenze degli Stati membri che, tuttavia, nell'esercizio di dette competenze devono rispettare il diritto dell'Unione¹ e, in particolare, il principio di non discriminazione. Pertanto, all'attuale stato della legislazione europea, spetta alle autorità nazionali definire le procedure di esazione delle imposte, ivi compresi il tasso d'interesse per ritardato pagamento e le sanzioni applicabili sul territorio nazionale in caso di violazione degli obblighi fiscali. Dalle informazioni disponibili non emerge che l'Italia adotti modalità di esazione più gravose o discriminatorie nei confronti dei contribuenti non residenti. Occorre peraltro notare che la situazione della firmataria rientra nell'ambito di applicazione del diritto nazionale e che quindi la questione dell'eccessiva gravosità degli interessi e delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi fiscali non rientra nelle competenze della Commissione."

¹ Sentenze del 29.3.2012, cause C-417/10, 3M Italia spa e C-500/10, Belvedere costruzioni.